



Udine, 02 novembre 2017

Oggetto: Nuova definizione agevolata dei ruoli e strumenti di riammissione alla precedente

Circolare n. 023/2017

In breve

Il D.L. 148/2017 (Collegato alla Finanziaria 2018) prevede una nuova definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione (AdR) nel 2017 (cd. rottamazione-bis) e predispone alcuni strumenti per la riammissione alla definizione agevolata prevista lo scorso anno dal D.L. 193/2016 (vedi nostra Circolare 28/2016).

Le disposizioni introdotte dalla norma citata riguardano tre distinte ipotesi:

- l'estensione della definizione agevolata ai ruoli affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017;
- la riammissione dei contribuenti cui era stata rigettata la domanda di accesso alla precedente definizione agevolata perché non in regola con le dilazioni in essere al 24/10/2016;
- la rimessione in termini dei contribuenti che avevano omesso o pagato in ritardo le prime due rate relative alla precedente definizione agevolata.

La domanda per accedere alla nuova definizione agevolata deve essere presentata entro il **15/05/2018** mentre quella per la riammissione alla definizione agevolata 2016 entro il **31/12/2017**. Per la rimessione in termini è invece sufficiente effettuare il versamento delle prime tre rate della precedente "rottamazione" entro il **30/11/2017**.

Approfondimento

Il Collegato alla Finanziaria 2018 ha previsto, accanto a una nuova definizione agevolata dei ruoli, due distinte ipotesi relative rispettivamente alla riammissione dei contribuenti cui era stata rigettata la domanda di accesso alla precedente definizione agevolata perché non in regola con le dilazioni in essere al 24/10/2016 e alla rimessione in termini dei contribuenti che avevano omesso o pagato in ritardo le prime due rate relative alla precedente "rottamazione".

La nuova definizione agevolata per i carichi del 2017

Le disposizioni relative alla nuova "rottamazione" ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso anno; le previsioni comuni riguardano l'oggetto della rottamazione – i ruoli affidati a Equitalia nel 2017, inclusi gli **avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate** e gli **avvisi di addebito dell'Inps** - e le modalità della stessa - è possibile estinguere il debito nei confronti dell'AdR con il pagamento del solo capitale e dell'aggio esattoriale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.

Come l'anno precedente, vengono escluse dalla definizione agevolata: le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l'Iva all'importazione, le somme recuperate per aiuti di Stato, i crediti da condanna della Corte dei conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale e le sanzioni per violazioni al Codice della strada (per queste ultime la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi).

Il contribuente che intende avvalersi della nuova "rottamazione" per i carichi affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 deve presentare una specifica istanza, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet di Agenzia Entrate-Riscossione (modulo DA-2017), entro il 15/05/2018.

La richiesta di definizione agevolata può essere anche parziale, ossia riguardare solo alcuni ruoli indicati nella cartella e/o solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.

L'Agente della riscossione:



- entro il 31/03/2018 avvisa il contribuente dei carichi affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 per i quali al 30/09/2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento/avviso di addebito;
- entro il 30/06/2018 comunica al contribuente l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata nonché quello delle singole rate richieste, nel numero massimo di cinque (le scadenze previste per le rate sono: 31/07/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018 e 28/02/2019).

Una volta ricevuta la comunicazione dell'Agente della Riscossione, se il contribuente non paga nei termini una qualsiasi delle rate concesse, la "rottamazione" decade, con l'effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato.

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, Agenzia Entrate-Riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (quali, ad esempio il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca) ed esecutive (quali, ad esempio, il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l'espropriazione immobiliare), ferme restando però quelle già avviate.

Per scaricare il mod. DA-2017 si rinvia al link:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-2017.pdf>

La riammissione

Questa ipotesi si riferisce ai contribuenti cui è stata rigettata la domanda di accesso alla precedente definizione agevolata perché non erano in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24/10/2016. L'accesso alla precedente sanatoria era infatti condizionato al pagamento delle rate delle dilazioni già concesse dall'AdR in scadenza tra ottobre e dicembre 2016.

Per la riammissione è necessario presentare, entro il 31/12/2017, un'istanza di regolarizzazione, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito internet di Agenzia Entrate-Riscossione (modulo DA-R, disponibile al link: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-R-Carichi-diniegati.pdf>).

In seguito alla presentazione della domanda, l'Agente della Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31/03/2018 con l'ammontare delle rate scadute relative alle dilazioni in essere al 24/10/2016, da versare in un'unica soluzione entro il 31/05/2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, l'istanza di regolarizzazione non potrà essere accolta.

Una volta saldate le rate scadute, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione entro il 31/07/2018 con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata; tali somme dovranno essere versate alle seguenti scadenze: 30/09/2018, 31/10/2018 e 30/11/2018.

La rimessione in termini

La rimessione in termini, infine, riguarda i contribuenti che avevano omesso o pagato in ritardo le prime due rate relative alla precedente definizione agevolata, scadute il 30/07 e il 30/09 ultimi scorsi, e che per tale ragione erano decaduti dalla rottamazione 2016.

Il D.L. 148/2017 prevede la possibilità di pagare, in unica soluzione, entro la fine di novembre prossimo, le due rate già scadute assieme a quella in scadenza il 30/11/2017, potendo così "riattivare" la precedente rottamazione senza dover effettuare alcuna specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Considerata la proroga della scadenza delle prime due rate della precedente "rottamazione" al 30/11/2017, il contribuente che avesse versato in ritardo le rate scadute viene così riammesso nei termini. Il contribuente dovrà rispettare le successive scadenze del piano di rateizzazione indicate al momento dell'adesione alla precedente definizione agevolata (30/04/2018 e 30/09/2018).